



U.O. DISABILI E U.O. DISAGIO

REGOLAMENTO
TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE
AUTONOMIA E RIABILITAZIONE
DI PERSONE CON DISABILITA', DISTURBO MENTALE E
SOGGETTI SVANTAGGIATI (L.381/91)
(approvato con Delibera n.11 del 08/11/2016)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento si basa sulle seguenti leggi e delibere:

- **Legge 104/92** “Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- **Legge Regionale 2/2005** Norme regionali per l'occupazione la tutela e la qualità del lavoro;
- **Legge 68/99** Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- **L. 381/91** – Disciplina delle cooperative sociali;
- **DGR n. 1256 del 29/08/2008** –Indirizzi relativi ai compiti delle Province, delle zone ASUR e degli Enti Locali per l'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro;
- **DGR 1134/2013-** Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle “Linee guida in materia di tirocini” definite ai sensi dell’art.1 commi 34-36 della L.R. 92/2012;
- Approvazione principi applicativi in attuazione delle “**Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione Inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione**” approvate dalla conferenza permanente Strato -Regioni il 22/01/2015
- **DGR 293/2016** – L.R. 32/2014 art. 5 comma 1 L.R. n.2/2005, art.18: “Tirocini finalizzati all’inclusione sociale”.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità del regolamento

Il presente regolamento ha come finalità quella di favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità, con disturbi mentali e soggetti svantaggiati (di cui alla L. 381/91) mediante la partecipazione al mondo del lavoro attraverso un percorso finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione.

Tale finalità contribuisce al miglioramento della qualità della vita ed all'acquisizione di un'identità personale che contrastano le condizioni di disabilità e disagio individuale e familiare.

Art. 2

Destinatari

I destinatari degli interventi di cui all'art.1 del presente Regolamento devono essere residenti in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IX e:

- a) disabili in possesso dell'attestazione di handicap (L. 104/92) la cui presa incarico è dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta -UMEA;
- b) persone affette da disturbi mentali la cui presa incarico è del Dipartimento di Salute Mentale-DSM-;
- c) svantaggiati di cui alla L. 381/91 per i quali non sia ipotizzabile una tipologia di inserimento nel mondo del lavoro previste dalla normativa regionale sui tirocini di cui alla DGR1134/2013 e comunque in carico dai sevizi socio-sanitari;
- d) le donne vittime di violenza per le quali non sono ipotizzabili altri percorsi;
- e) che non abbiano superato i 65 anni di età.

Sono esclusi da tutti gli interventi i soggetti già inseriti in attività di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato. Possono essere ammessi al tirocinio senza corresponsione di indennità quei soggetti percettori di ammortizzatori sociali.

Art. 3

Definizione dei percorsi

I soggetti destinatari degli interventi vengono individuati sulla base della valutazione multidisciplinare dei competenti servizi sanitari territoriali (DSM, STDP, UMEE-UMEA, dal Servizio Sociale Professionale dell'ASP

Ambito 9), che redigono uno specifico progetto personalizzato di cui all'ALLEGATO C del presente regolamento.

Esso deve indicare

- le generalità del tirocinante;
- il soggetto giuridico che ha in carico il tirocinante;
- il soggetto promotore;
- il soggetto ospitante;
- informazioni sul tirocinio e la figura professionale di riferimento;
- compiti e responsabilità dei soggetti sottoscrittori.

Possono essere ammessi ai tirocini d'inclusione sociale di cui al presente Regolamento le persone accolte presso:

- Comunità educativa per minori, comunità di pronta accoglienza per minori, Comunità alloggio per adolescenti (L.R.20/02 e successivi regolamenti);
- Comunità alloggio per disabili (L.R.20/02 e successivi regolamenti) come da DGRM 1331/2014 (codice RD4);
- Comunità alloggio per ex tossicodipendenti (L.R.20/02 e successivi regolamenti);
- Comunità alloggio per persone con disturbi mentali (L.R.20/02 e successivi regolamenti);
- Alloggio sociale per adulti in difficoltà (L.R.20/02 e successivi regolamenti).

Negli altri servizi residenziali sociali, sanitari, socio-sanitari può essere prevista l'erogazione dell'incentivo economico SOLO nei 6 mesi che precedono le dimissioni al domicilio.

Qualora durante la verifica del progetto individuale si riscontri da parte dell'ASP Ambito 9 una non appropriatezza tra le caratteristiche del soggetto accolto e la funzione della comunità così come stabilito dalla L.R. 20/02 e successivi regolamenti, il contributo verrà sospeso o non erogato.

Per le persone frequentanti i servizi semi-residenziali, l'ASP Ambito 9 sostiene gli oneri connessi all'intervento di cui all'art.1, solo nel caso non vi sia contemporaneità tra servizio semi-residenziale e inserimento.

Art. 4

Tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia ed alla riabilitazione

Si realizza in base alla DGR 293/2016 ed è destinato a:

- persone prese in carico dai servizi sociali e sanitari con una disabilità fisica, psichica, sensoriale;
- ai soggetti svantaggiati di cui alla L. 381 per i quali risulta incompatibile procedere col tirocinio di cui sopra. e donne vittime di violenza prese in carico dai servizi sociali e sanitari

TABELLA 1: tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia ed alla riabilitazione.

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> • Disabili fisici, psichici e sensoriali. • Soggetti svantaggiati di cui all' art.4 L381/91 ove non siano ipotizzabili altre forma di tirocinio. • Che non abbiano superato i 65 anni .di età.
Responsabili del progetto	Sono il soggetto promotore ed il servizio Sanitario e sociale che ha la presa in carico del tirocinante.
Durata	24 mesi più 24 mesi. Dopo tale termine la proroga può essere chiesta per lo stesso soggetto nella medesima struttura modificando la convenzione e dietro attestazione di necessità da parte del servizio.
Costi a carico dell'ASP	I costi dell'indennità di partecipazione e per l'assicurazione sono a carico dei comuni di residenza. L'importo è di euro 180 mensili.
Case manager	L'ente che ha la presa in carico nomina un case manager che può essere o il

	referente per il servizio sanitario o l'operatore della mediazione.
Tutor	Il soggetto ospitante individua un tutor per la verifica del progetto d'inserimento.

Art.5

Attività di volontariato

L'attività di volontariato di persone con disabilità, con disturbo mentale e dei soggetti svantaggiati (ai sensi della L. 381/1991) può realizzarsi previa iscrizione a socio volontario presso Associazioni di Volontariato mediante presentazione di un progetto educativo da parte dei servizi sociali e sanitari che hanno la presa in carico. Può realizzarsi sia mediante l'utilizzo della presenza in sede o in altri luoghi così come definito da apposita convenzione tra l'ASP Ambito 9 e l'ente coinvolto.

Il costo relativo all'assicurazione del volontario è a carico dell'ASP Ambito 9 mediante presentazione di apposita ricevuta dei costi sostenuti.

Trattandosi di attività di volontariato non è prevista l'indennità di partecipazione.

TABELLA. n. 2: criteri attivazione attività di volontariato.

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> • persone con disabilità, o con disturbi mentali; • non idonee a svolgere compiti e mansioni con finalità occupazionali e produttive; • di età non superiore ai 65 anni; • con grave situazione emarginazione ed esclusione sociale tale da escludere le altre forme di tirocinio.
Responsabili del progetto	E' il servizio sociale o sanitario che ha la presa in carico del soggetto.
Durata	Non vi sono limiti di tempo.
Verifiche	Come da piano educativo.
Costi a carico dell'ASP	Rimborso copertura assicurativa. Non è previsto nessun incentivo a sostegno dell'esperienza.

Art. 6

Accoglienza domande

L'accoglienza delle domande è stabilita annualmente dall'ASP AMBITO 9, considerata la disponibilità di bilancio e la domanda/bisogno consolidata negli anni precedenti:-

Qualora il numero delle domande siano superiori alle disponibilità finanziarie verranno applicati due criteri di priorità in base :

- 1) al target dei destinatari dando precedenza alle persone disabili o con attestazione di handicap ai sensi della L.104/92, e alle persone con disturbi psichici, poi agli svantaggiati di cui alla L 381/91 e alle donne vittime di violenza;
- 2) all'età dei destinatari dando precedenza ai soggetti con età meno avanzata.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 7

Soggetto Giuridico che ha in carico il tirocinante (soggetto inviante)

Il tirocinante che effettua tirocinio a scopo di inclusione sociale può essere in carico sia ai servizi sociali dei comuni dell'Ambito Territoriale IX che ai servizi socio-sanitari (UMEA, STDP, DSM.....).

Il soggetto che ha in carico il tirocinante e che richiede all'ASP l'avvio di un tirocinio, deve individuare un case manager, ossia un operatore dei servizi sociali/sanitari con i seguenti compiti:

- individuare l'azienda ospitante il tirocinio anche in collaborazione con il CIOF;

- redigere il progetto personalizzato da presentare al soggetto promotore;
- seguire il tirocinante nelle varie fasi di esecuzione del tirocinio;
- essere referente dell'azienda ospitante e del soggetto promotore per le problematiche che possono insorgere durante il tirocinio;
- monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale, terapeutica, riabilitativa.

Il case manager, su richiesta dei servizi socio sanitari che richiedono l'attivazione del tirocinio per un loro assistito può essere individuato nella figura dell'operatore della mediazione dietro richiesta di attivazione e impegno di spesa da presentare all'ASP Ambito 9.

Art. 8

L'operatore della Mediazione (Odm)

L'operatore della Mediazione viene fornito dall'ASP Ambito 9 ai Comuni che delegano il servizio tirocini. Può essere altresì fornito ai servizi ASUR per le sotto elencate attività, dietro corresponsione della tariffa prevista per l'attivazione di tale figura.

I compiti del mediatore sono

- verifica delle disponibilità delle aziende con analisi di postazione;
- verifica delle competenze sul campo del disabile/svantaggiato;
- collaborazione nella stesura del progetto individualizzato di integrazione lavorativa;
- monitoraggio e sostegno del progetto di integrazione lavorativa;
- fungere da case manager nei tirocini di inclusione sociale.

Art. 9

Soggetto promotore

Il soggetto promotore è l'ASP Ambito 9 per i comuni che hanno delegato il servizio di tirocinio, o il comune stesso di residenza del tirocinante qualora il servizio non sia stato delegato all'ASP AMBITO 9.

Il soggetto promotore può coincidere col soggetto giuridico che ha in carico il tirocinante, ma non può coincidere col soggetto ospitante.

Inoltre:

- predisporre la convenzione da sottoscrivere col soggetto ospitante;
- coprire il costo dell'indennità da corrispondere al tirocinante, il costo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi;
- inviare alla Regione Marche la convenzione ed il progetto personalizzato al servizio competente in materia di Politiche del Lavoro;
- è responsabile organizzativo del tirocinio ed ha il compito di monitorare e verificare l'attuazione del progetto personalizzato, congiuntamente al case manager che ha in carico il tirocinante;
- supporta il tirocinante ed il soggetto ospitante nelle procedure amministrative connesse alla gestione del tirocinio.

Art.10

Soggetto ospitante

I soggetti ospitanti il tirocinio di inclusione sociale sono datori di lavoro pubblici e privati.

Il soggetto ospitante:

- stipula la convenzione col soggetto promotore ed il tirocinante;
- collabora con il soggetto promotore e il case manager nella redazione dei singoli progetti e nelle verifiche dell'andamento del tirocinio;
- designa un tutor, responsabile dell'attuazione del progetto personalizzato;
- assicura al tirocinante adeguata formazione ed informazione in relazione alle attività da svolgere;

- assicura la visita del medico del lavoro, in base alle normative vigenti, con costo a carico del soggetto promotore o del tirocinante stesso;
- valuta l'esperienza svolta dal tirocinante;
- comunica al soggetto promotore ed al case manager l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 11

Tutor soggetto ospitante

Il soggetto ospitante ha tra i suoi compiti quello di nominare un tutor con funzioni di:

- favorire l'inserimento del tirocinante in azienda;
- informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; supervisionare il tirocinante in raccordo col case manager;
- compilare il foglio presenze e spedirlo al soggetto promotore (allegato E);
- esprimere la propria valutazione sul tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione dei risultati di cui **ALLEGATO D** -DGR 293/2016.

Art.12

Educatore di affiancamento

Per tutti gli interventi previsti dal regolamento, qualora il servizio inviante (solo l'UMEA/UMEE) lo ritenga indispensabile, l'ASP Ambito 9 può disporre l'affiancamento al tirocinante da parte di un educatore professionale, per un massimo di 8 ore settimanali per un massimo di 4 mesi, che coadiuvi il tutor aziendale nella prima fase di realizzazione del tirocinio. La presenza dell'educatore è incompatibile con l'erogazione del contributo.

L'educatore è incaricato di fornire indicazioni operative ed addestramento adeguati per favorire l'acquisizione di abilità pratiche, utili alla piena conoscenza dell'attività descritte nel progetto di tirocinio.

Art. 13

Modalità di attivazione del tirocinio

Gli enti che hanno in carico il tirocinante e che intendono attivare un tirocinio, presentano all'ASP Ambito 9 o ad altri soggetti promotori una proposta di un progetto personalizzato di tirocinio di cui **all'ALLEGATO C**. Il soggetto promotore ed il soggetto che ha in carico il tirocinante (soggetto inviante) si riuniscono per definire il progetto stesso. Se il soggetto che ha in carico il tirocinante intende avvalersi della figura dell'operatore della mediazione, presenta richiesta tramite l'**ALLEGATO A**, con dichiarazione di impegno di spesa a sostegno del costo.

Il soggetto promotore s'impegna a sottoscrivere, insieme all'ente ospitante, la convenzione di cui **all'ALLEGATO B**. Il soggetto promotore verifica la disponibilità di risorse economiche per la copertura assicurativa, l'indennità di partecipazione, ed il mediatore, se richiesto.

Qualora le risorse economiche siano inferiori alla possibilità di attivazione degli interventi richiesti verrà creata una lista di attesa.

Art. 14

Variazione, cessazione del tirocinio

I cambiamenti delle condizioni personali che hanno determinato l'accesso possono comportare una ridefinizione dell'intervento, con conseguenti variazioni o attivazione di altri servizi.

La variazione o la cessazione può avvenire su richiesta dell'interessato, su decisione degli operatori sociali e sanitari o dell'ente promotore qualora l'intervento non risulti più rispondente alle esigenze delle parti o sopraggiungano problemi di gestione del soggetto in situazione.

Il Responsabile della sede d'inserimento è tenuto a segnalare eventuali problematiche emergenti tali da produrre una variazione/cessazione del servizio e vengano meno le finalità del progetto personalizzato.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previa comunicazione e confronto con il case manager o il progetto promotore.

Art. 15

Indennità di partecipazione

L'indennità di partecipazione che viene corrisposta al tirocinante ha una valenza incentivante e di sostegno ai fini del raggiungimento di obiettivi di inclusione sociale e riabilitazione.

E' previsto un incentivo economico mensile di 180 euro.

Nei casi in cui i tirocinanti beneficino, al momento dell'approvazione del presente regolamento, di un incentivo economico superiore ai 180 euro, questo può essere mantenuto ad esaurimento su richiesta dei comuni interessati.

L'orario minimo consentito è pari a 15 ore settimanali, fatto salvo per coloro i quali, all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, il progetto prevede un numero di ore inferiori. Per loro sarà possibile in base al progetto personalizzato, mantenere il numero di ore attualmente riconosciute.

Il compenso viene garantito anche se viene superato il 75% delle presenze stabilite nel progetto e, nel caso dei possessori della certificazione L. 104/92 se viene superato il 40% delle presenze previste nel progetto, fatte salve le giornate di chiusura delle attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo o già indicate nel progetto personalizzato o conseguenti a fatti sopravvenuti.

Qualora l'ente ospitante preveda chiusure superiori ad un mese continuativo nelle quali si verifica la sospensione del servizio dove il tirocinante svolge l'attività (vedi mense scolastiche) l'indennità di partecipazione non sarà corrisposta per i mesi di chiusura.

Art. 16

Costi assicurativi

Ogni tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

La posizione assicurativa e la società assicurativa garante per la responsabilità civile, vanno indicate nella convenzione e nel progetto e sono a carico dell'ente promotore.

Qualora l'ente ospitante o altro soggetto promotore diverso dall'ASP Ambito 9 si faccia carico dei costi assicurativi, è possibile prevedere il rimborso della spesa da parte dell'ASP stessa .

Art. 17

Divieti

E' fatto divieto:

- agli utenti introdurre nei contesti di inserimento persone estranee al servizio;
- ai tutor aziendali prendere iniziative o porre in essere azioni in contrasto con gli obiettivi del progetto di inserimento;
- ai familiari effettuare visite nel luogo di svolgimento del tirocinio, se non previo accordo con i servizi competenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Opposizione

Contro il provvedimento di ammissione, dimissione o non ammissione relativo agli interventi del presente regolamento, può essere presentata opposizione nel termine di 20 giorni dal ricevimento, da parte dell'interessato/famiglia, della comunicazione scritta di ammissione o dimissione. Il Direttore dell'ASP Ambito 9, entro i successivi 20 giorni, decide l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione.

Art. 19

Norma transitoria

I percorsi di inserimento lavorativo e sociale in atto al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno oggetto di verifica, da parte dei competenti Servizi sociali e sanitari e delle U.O. DISAGIO E DISABILITA' dell'ASP Ambito 9 per quei comuni che hanno delegato il servizio e ridefiniti ed adeguati alla nuova normativa. Gli adeguamenti agli incentivi economici previsti dal presente regolamento verranno posti in essere in maniera graduale.

Art. 20 Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

Art. 21 Allegati

Gli allegati al Regolamento sono parte integrante dello stesso e possono essere aggiornati/modificati con decisione del Direttore.

- **ALLEGATO A** RICHIESTA ATTIVAZIONE OPERATORE MEDIAZIONE.
- **ALLEGATO B** CONVENZIONE.
- **ALLEGATO C** PROGETTO PERSONALIZZATO DI TIROCINIO.
- **ALLEGATO D** VALUTAZIONE FINALE ED ATTESTAZIONE DEI RISULTATI.
- **ALLEGATO E:** FOGLIO PRESENZE.

A completamento di tale regolamento occorre precisare che il quadro normativo regionale prevede anche la possibilità di attivare i **Tirocini formativi e di orientamento, inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro** così come previsto dalla DGR 1134 del 2013.

Il Tirocinio formativo e di orientamento, inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro è destinato:

- ai soggetti svantaggiati di cui all'art.4 della L.381/81;
- ai disabili di cui alla L. 68/99;
- a giovani nel periodo di transizione tra scuola e lavoro,
- disoccupati ed inoccupati anche in mobilità.

E' promosso da una serie di soggetti tra cui il Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione, cooperative sociali, comunità terapeutiche, enti di formazione accreditati dalla Regione Marche si attua mediante convenzione e progetto formativo allegati alla delibera regionale sopra indicata. Si caratterizza come uno degli strumenti finalizzati alla formazione, all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento/reinserimento lavorativo.

E' una misura formativa di politica attiva finalizzata a:

- creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante per l'acquisizione di competenze professionali
- la sperimentazione di un percorso di orientamento concreto per un accesso mirato al mondo del lavoro, alle sue regole, alle sue diverse configurazioni;
- la conoscenza pratica dei diritti-doveri del soggetto lavoratore.

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante individuano ciascuno un tutor per la verifica del progetto formativo.

TABELLA criteri attivazione TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> • Disabili in possesso dell'accertamento di invalidità civile (di cui alla L. 68/99). • Soggetti svantaggiati di cui all' art.4 L381/91. • Giovani in transizione tra la scuola e il lavoro. • Disoccupati e inoccupati anche in mobilità.
Responsabili del progetto	In genere è il <u>soggetto promotore</u> che segue la persona nelle varie fasi del tirocinio e garantisce il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti nel progetto, ma nel caso di persona seguita dai servizi sanitari/sociali il responsabile, del progetto può essere l'operatore referente.
Durata	Massimo 12 mesi per i soggetti svantaggiati; 24 mesi per soggetti disabili di cui alla L.68/99, 6 mesi per gli altri soggetti.
Costi	I costi dell'indennità di partecipazione e per l'assicurazione sono di norma a carico del soggetto ospitante ma può essere anche a carico dei comuni di residenza. L'importo del tirocinio non può essere inferiore a euro 350 mensili lordi.
Tutor	Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante individuano ciascuno un tutor per la verifica del progetto formativo.